

3896/16

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
Art. 23, 10° CC. L. 24.11.81 N. 689



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
SEZIONE SECONDA

Nella persona del **DR.** [redacted] ha pronunciato la seguente SENTENZA n. ....  
nella causa R.G. n. [redacted] OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

promossa da: [redacted]  
elett. dom. in Roma VIA [redacted]  
c/o l'Avv. [redacted]

RICORRENTE;

contro: [redacted]  
come in atti rappresentato

RESISTENTE;

Oggetto: opposizione ex art. 23 L. 689/81 avverso [redacted]

Conclusioni: come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in epigrafe il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento in oggetto identificato chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

*coelli del ricorso notificato  
mancanza dei requisiti di legge  
difetto di opposizione  
violazione di legge art. 4 L. 168/02  
mancata istruttoria - Rich. del Dcc.*

l'Amministrazione resistente


*si costituisce con formale  
recorso e chiede Rysco*


Esaurita l'istruttoria ed acquisite le conclusioni come da verbale, il giudice dava lettura del dispositivo, che costituisce parte integrante della presente sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'OPPOSIZIONE fu' accolta, in effetti non sono state superate quelle P.A. Tutte le eccezioni sollevate dal Ricorrente; non sono stati confermati gli elementi di illegittimita' in procedura di P.A. e il violato di legge efficace e' solo - per comprovate sussistendo i motivi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da 

nei confronti di 

disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:

Accogliere il Ricorso  
e confermare le spese  
come in motivazione

Così deciso in Roma il 4.2.2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 10.2.16  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Genoveffa Riccardi

IL GIUDICE DI PACE

Ugo Pizzuto